



Bruxelles, 5.2.2019
COM(2019) 71 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185)**

RELAZIONE

1. CONTESTO

L'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, pur offrendo all'uomo opportunità senza precedenti, solleva al tempo stesso dei problemi, anche nel settore della giustizia penale, e quindi anche per lo Stato di diritto nel cyberspazio. Se da un lato si osserva un aumento della cibercriminalità, e di altri reati che lasciano prove elettroniche nei sistemi informatici, e se le prove relative a tali reati vengono conservate sempre più spesso nei server di giurisdizioni estere multiformi, cangianti o sconosciute, cioè sul cloud, i poteri delle autorità di contrasto restano limitati dai confini territoriali.

Con l'Agenda europea della sicurezza dell'aprile 2015¹ la Commissione europea si è impegnata a riesaminare gli ostacoli alle indagini penali riguardanti i reati di criminalità informatica, in particolare per quanto riguarda l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. Il 17 aprile 2018 la Commissione ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale² e una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali³ ("proposte riguardanti le prove elettroniche"). Obiettivo di tale proposte è accelerare il processo, nell'Unione europea, per assicurare ed ottenere prove elettroniche conservate e/o detenute da prestatori di servizi stabiliti in un'altra giurisdizione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n.185) è volta ad agevolare la lotta contro i reati compiuti avvalendosi delle reti informatiche. Essa contiene disposizioni che: (1) armonizzano gli elementi del diritto penale sostanziale interno in relazione ai reati e le disposizioni collegate nel settore della criminalità informatica, (2) forniscono le competenze di diritto procedurale penale a livello interno necessarie per le indagini e l'esercizio dell'azione penale in relazione a tali reati, così come in relazione ad altri reati commessi per mezzo di un sistema informatico o a prove in formato elettronico, e (3) sono volte a istituire un rapido ed efficiente regime di cooperazione internazionale. La Convenzione è aperta agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ai paesi che non ne sono membri. Ne fanno attualmente parte 62 paesi, fra cui 26 Stati membri dell'Unione europea⁴. La Convenzione non prevede l'adesione dell'Unione europea, che viene tuttavia riconosciuta come organizzazione con lo status di osservatore alla commissione per la Convenzione ((T-CY). Su tale base l'UE partecipa alle riunioni di detta commissione.

L'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione prevede che le Parti si consultino periodicamente allo scopo di facilitare l'esame di eventuali sue integrazioni o emendamenti. Le Parti della Convenzione sulla criminalità informatica hanno esaminato a lungo i problemi e gli ostacoli esistenti per l'accesso, da parte delle autorità giudiziarie e di polizia nazionali, alle

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Agenda europea della sicurezza", 28 aprile 2015, COM(2015) 185 final.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, 17 aprile 2018, COM(2018) 225 final.

³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, 17 aprile 2018, COM(2018) 226 final.

⁴ Tutti tranne l'Irlanda e la Svezia, che hanno firmato ma non ratificato la Convenzione, ma che si sono tuttavia impegnate a portare avanti l'adesione.

prove elettroniche dei reati in forma di dato informatico nell'ambito di indagini penali. Tale lavoro si è svolto dal 2012 al 2014 attraverso un gruppo di lavoro sull'accesso transfrontaliero ai dati e dal 2015 al 2017 attraverso il Cloud Evidence Group.

Negoziati per un secondo protocollo addizionale alla Convenzione

A seguito delle proposte del Cloud Evidence Group⁵, la commissione per la Convenzione sulla criminalità informatica (T-CY) ha adottato diverse raccomandazioni, anche in relazione al negoziato su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica⁶ riguardante la cooperazione internazionale rafforzata (in appresso "secondo protocollo addizionale"). Nel giugno 2017 la commissione per la Convenzione sulla criminalità informatica ha approvato il mandato per la preparazione del secondo protocollo addizionale per il periodo incluso fra settembre 2017 e dicembre 2019.

Conformemente al mandato, il secondo protocollo addizionale può includere i seguenti elementi:

- disposizioni per una mutua assistenza giudiziaria più efficiente, in particolare:
 - un sistema semplificato per le richieste di mutua assistenza giudiziaria per quanto riguarda le informazioni relative agli abbonati;
 - ordini di produzione internazionali;
 - cooperazione diretta fra le autorità giudiziarie per quanto riguarda le richieste di mutua assistenza giudiziaria;
 - indagini congiunte e squadre investigative comuni;
 - richieste in lingua inglese;
 - audizioni audio/video di testimoni, persone offese ed esperti;
 - procedure d'emergenza di mutua assistenza giudiziaria;
- disposizioni che consentano la cooperazione diretta con i fornitori di servizi in altre giurisdizioni per quanto riguarda le richieste di informazioni sugli abbonati, le richieste di conservazione e le richieste d'emergenza;
- un quadro più chiaro e maggiori garanzie in relazione alle prassi esistenti di accesso transfrontaliero ai dati;
- tutele, compresi requisiti in materia di protezione dei dati.

I negoziati sulle varie disposizioni del secondo protocollo addizionale stanno progredendo a velocità differenti. La situazione attuale nei gruppi di lavoro sui 4 principali blocchi delineati nel mandato è la seguente:

- le disposizioni riguardanti il "Regime linguistico delle richieste" e la "Mutua assistenza d'emergenza" sono state adottate in via preliminare dalla plenaria per la redazione del protocollo nel luglio 2018;

⁵ Relazione finale del T-CY Cloud Evidence Group: *Criminal justice access to electronic evidence in the cloud: Recommendations for consideration by the T-CY* ("Accesso della giustizia penale alle prove elettroniche nel cloud: raccomandazioni per l'esame da parte del T-CY") del 16 settembre 2016.

⁶ Il primo protocollo addizionale (STCE n. 189) alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici, è stato aperto alla firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione nel 2003. Sono Parti del primo protocollo addizionale 31 paesi, inclusi 17 Stati membri dell'UE.

- le disposizioni riguardanti la "Videoconferenza" sono state adottate in via preliminare dalla plenaria per la redazione del protocollo nel novembre 2018;
- nel novembre 2018, nell'ambito della plenaria per la redazione del protocollo si sono inoltre svolti dibattiti dettagliati (disposizioni riguardanti la "Giurisdizione" e il "Modello di approvazione") e sono stati previsti aggiornamenti ("Cooperazione diretta con i fornitori", "Ordini di produzione internazionali", "Ampliamento delle ricerche/dell'accesso in base alle credenziali", "Indagini congiunte e squadre investigative comuni" e "Tecniche investigative");
- sulle altre questioni (Tutele, compresi requisiti in materia di protezione dei dati) non sono stati compiuti sufficienti progressi).

2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La presente raccomandazione viene trasmessa al Consiglio per ricevere l'autorizzazione a partecipare ai negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, su un secondo protocollo addizionale, a definire le direttive di negoziato e a nominare la Commissione come negoziatore conformemente al progetto allegato di direttive di negoziato, ai sensi dell'articolo 218 del TFUE.

L'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva *"per la conclusione di accordi internazionali ... nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata."* Un accordo internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata quando il settore da esso contemplato si sovrappone alla legislazione dell'Unione o è già disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione.

Sugli elementi presi in considerazione ai fini del secondo protocollo addizionale, l'Unione europea ha adottato norme comuni basate sull'articolo 82, paragrafo 1, e sull'articolo 16 del TFUE. L'attuale quadro giuridico dell'Unione include in particolare strumenti relativi alla cooperazione fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie in materia penale, come la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale⁷, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁸, il regolamento 2018/1727 relativo ad Eurojust⁹, il regolamento 2016/794 su Europol¹⁰, la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni¹¹, e la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei

⁷ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130, pag. 1).

⁸ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C197 del 12.7.2000, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

¹¹ Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali¹². L'Unione ha inoltre adottato varie direttive che rafforzano i diritti procedurali degli indagati e degli imputati¹³.

Per quanto riguarda le relazioni esterne, l'Unione europea ha concluso una serie di accordi bilaterali con paesi terzi, come gli accordi sulla mutua assistenza giudiziaria rispettivamente con gli Stati Uniti d'America¹⁴ e con il Giappone¹⁵.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale sancito dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I dati personali possono essere trattati solo conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹⁶ e alla direttiva (UE) 2016/680 (direttiva relativa alla protezione dei dati da parte delle autorità competenti)¹⁷. Il diritto fondamentale di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni è a sua volta sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, e include come elemento essenziale il rispetto della riservatezza delle comunicazioni. I dati delle comunicazioni elettroniche possono essere trattati solo conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy)¹⁸.

¹² Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L328 del 15.12.2009, pag. 42).

¹³ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali,(GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (EU) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

¹⁴ Decisione 2009/820/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 40).

¹⁵ Accordo fra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20).

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

¹⁷ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

¹⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Inoltre, per valutare se un settore sia già disciplinato in larga misura da norme comuni, occorre tener conto non solo dello stato attuale del diritto dell'Unione nel settore di cui trattasi, ma anche delle sue prospettive di evoluzione, qualora esse siano prevedibili al momento di tale analisi. Il settore disciplinato dal secondo protocollo addizionale è di diretta rilevanza per le prospettive di evoluzione prevedibili delle norme comuni pertinenti. A tale riguardo, sono anche rilevanti le proposte della Commissione dell'aprile 2018 sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche¹⁹.

L'ambito delle proposte interessa specifici tipi di prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione europea. Un prestatore offre servizi nell'Unione europea quando ne consente l'utilizzo ad utenti in uno o più Stati membri e quando ha un collegamento sostanziale con l'Unione, ad esempio ha una sede in uno Stato membro o fornisce servizi a un ampio numero di utenti in tale Stato membro. I prestatori di servizi non presenti nell'Unione europea sono tenuti a nominare un rappresentante legale nei confronti del quale possano essere eseguiti gli ordini produzione.

Le conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre indicano quanto segue: *"Occorrerebbe trovare soluzioni per garantire un accesso transfrontaliero rapido ed efficiente alle prove elettroniche al fine di combattere efficacemente il terrorismo, la criminalità organizzata ed altre forme gravi di criminalità, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale; entro la fine della legislatura si dovrebbe giungere a un accordo sulle proposte della Commissione riguardanti le prove elettroniche e l'accesso alle informazioni finanziarie, come pure su quella intesa a rendere più efficace la lotta al riciclaggio. La Commissione dovrebbe inoltre presentare con urgenza i mandati negoziali relativi ai negoziati internazionali sulle prove elettroniche"*.

Le proposte della Commissione riguardanti le prove elettroniche forniscono la base per un approccio coordinato e coerente sia all'interno dell'Unione europea sia da parte dell'Unione europea a livello internazionale, con la debita attenzione alle norme dell'Unione, segnatamente quelle sul divieto di discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini. Se, nella sua valutazione d'impatto per le proposte riguardanti le prove elettroniche, la Commissione già osservava che le proposte potevano essere utilmente integrate da accordi bilaterali o multilaterali sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche con le relative garanzie, essa ha deciso di proporre norme dell'Unione su appropriate modalità e garanzie per l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche prima di avviare negoziati con Parti terze²⁰.

A livello internazionale, la Commissione ha continuato a partecipare come osservatore alle discussioni sulla questione nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica²¹. L'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche è stato regolarmente all'ordine del giorno nelle recenti riunioni ministeriali "Giustizia e degli Affari interni" UE-USA.

La Commissione sta adottando contemporaneamente le due raccomandazioni per partecipare ai negoziati sul secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica e per avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America. Anche se progrediranno a ritmi diversi i

e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

¹⁹ Proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, 17 aprile 2018, COM(2018) 226 final.

²⁰ Mentre i negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio sono ancora in corso, il Consiglio ha convenuto un orientamento generale in merito alla proposta di regolamento della Commissione al Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 dicembre 2018.

²¹ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n.185), Budapest, 23 novembre 2001, <http://conventions.coe.int>.

due processi riguardano questioni correlate, e gli impegni presi nel quadro di un negoziato possono avere ripercussioni dirette su altri filoni delle trattative.

Se le proposte riguardanti le prove elettroniche interessano la situazione di specifici tipi di prestatori che offrono servizi sul mercato dell'UE, vi è un rischio di obblighi contrastanti con il diritto di paesi terzi. Per affrontare tali conflitti di legge, e in linea con il principio di cortesia internazionale, le proposte riguardanti le prove elettroniche includono disposizioni che prevedono meccanismi specifici per il caso in cui un prestatore di servizi debba far fronte a obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo quando sono richieste delle prove. Tali meccanismi includono una procedura di riesame per chiarire tale situazione. Il secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica dovrebbe mirare a evitare obblighi contrastanti fra le Parti della Convenzione stessa.

Si può pertanto ritenere che la conclusione del secondo protocollo addizionale possa incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Di conseguenza l'Unione (in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE) ha competenza esclusiva per i negoziati sul secondo protocollo addizionale che integra la Convenzione sulla criminalità informatica.

L'oggetto del secondo protocollo addizionale rientrerebbe nelle politiche e competenze dell'UE, in particolare nei settori relativi agli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 1, del TFUE) e alla protezione dei dati (articolo 16 del TFUE) e, in quanto settori del diritto dell'UE, i negoziati non potrebbero essere condotti senza la partecipazione dell'Unione. La Commissione, inoltre, ha un ruolo generale nel rappresentare l'Unione europea previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del TUE. Alla luce di ciò, il Consiglio dovrebbe nominare la Commissione come negoziatore per il secondo protocollo addizionale che integra la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185).

3. DISPOSIZIONI RILEVANTI NEL SETTORE

I negoziati dovrebbero garantire che le disposizioni convenute siano compatibili col diritto dell'UE e con gli obblighi degli Stati membri in tale quadro, tenendo anche conto delle sue prospettive di evoluzione. Sarà inoltre necessario garantire che il secondo protocollo addizionale includa una clausola di disconnessione che consenta agli Stati membri dell'Unione europea che ne diventano Parti di disciplinare le loro reciproche relazioni sulla base del diritto dell'UE. In particolare, il funzionamento delle proposte della Commissione europea riguardanti le prove elettroniche - sia man mano che tali proposte evolvono nel corso dei negoziati fra i colegislatori nell'ambito dell'iter legislativo sia nella loro forma finale (adottata) - dovrebbe essere preservato fra gli Stati membri dell'UE.

Occorre che il secondo protocollo addizionale includa le necessarie disposizioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del domicilio e delle comunicazioni, riconosciuto all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della stessa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48) e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene riconosciuti all'articolo 49. Il secondo protocollo addizionale dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

Devono inoltre essere incluse nel protocollo appropriate tutele in materia di protezione dei dati e della vita privata in relazione alla raccolta, al trasferimento e al successivo uso dei dati

personali e dei dati delle comunicazioni elettroniche, onde garantire che i prestatori di servizi dell'UE rispettino appieno gli obblighi ad essi incombenti in virtù delle leggi dell'UE sulla protezione dei dati e sulla privacy. Questo nella misura in cui un tale accordo internazionale potrebbe costituire una base giuridica per trasferimenti di dati in risposta a ordini di produzione o richieste emanati da un'autorità di una Parte del protocollo addizionale che non sia uno Stato dell'UE, con cui si chieda a un titolare o responsabile del trattamento di comunicare dati personali e dati delle comunicazioni elettroniche. Tali tutele dovrebbero pertanto assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE, compresa la protezione della vita privata e dei dati personali in caso di comunicazione di detti dati personali o dati delle comunicazioni elettroniche ad autorità di contrasto in paesi al di fuori dell'Unione europea.

Dato che le proposte della Commissione europea riguardanti le prove elettroniche non prevedono disposizioni che consentano alle autorità di accedere ai dati senza l'intervento di un intermediario ("accesso diretto"), ogni ricorso a tali misure può essere basato solo sulla legislazione nazionale. Se il secondo protocollo addizionale può includere disposizioni riguardanti l'"Ampliamento delle ricerche e dell'accesso in base alle credenziali" e le "Tecniche investigative", lo scopo principale dovrebbe essere quello di perseguire maggiori garanzie in caso di un tale accesso diretto transfrontaliero ai dati, per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE, compresa la protezione della vita privata e dei dati personali.

La conclusione del secondo protocollo addizionale dovrebbe consentire accordi o trattati bilaterali che disciplinino le relazioni fra le Parti del protocollo e fra le Parti del protocollo e l'Unione europea. A tal fine dovrebbe essere inserita una clausola appropriata che preveda che, qualora due o più Parti della Convenzione abbiano già concluso un accordo o un trattato su materie trattate dalla Convenzione, o dovessero farlo in futuro, esse hanno facoltà di applicare tale accordo o trattato o di regolare di conseguenza le loro relazioni, purché ciò avvenga in un modo che non sia incompatibile con l'oggetto e i principi della Convenzione. Nelle relazioni bilaterali fra gli Stati Uniti e l'Unione europea, l'accordo fra tali due Parti sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale dovrebbe prevalere su eventuali intese o accordi raggiunti nell'ambito dei negoziati sul secondo protocollo addizionale, nella misura in cui riguardino le stesse questioni.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 giugno 2017, la commissione delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) (T-CY) ha approvato una decisione che adotta il mandato per la preparazione del secondo protocollo addizionale della Convenzione.
- (2) Il mandato per il secondo protocollo addizionale include i seguenti elementi di riflessione: disposizioni per una mutua assistenza giudiziaria più efficiente (un sistema semplificato per le richieste di mutua assistenza giudiziaria per quanto riguarda le informazioni relative agli abbonati; ordini di produzione internazionali; cooperazione diretta fra le autorità giudiziarie per quanto riguarda le richieste di mutua assistenza giudiziaria; indagini congiunte e squadre investigative comuni; richieste in lingua inglese; audizioni audio/video di testimoni, persone offese ed esperti; procedure d'emergenza di mutua assistenza giudiziaria); disposizioni che consentano la cooperazione diretta con i fornitori di servizi in altre giurisdizioni per quanto riguarda le richieste di informazioni sugli abbonati, le richieste di conservazione e le richieste d'emergenza; un quadro più chiaro e maggiori garanzie in relazione alle prassi esistenti di accesso transfrontaliero ai dati; tutele, compresi requisiti in materia di protezione dei dati.
- (3) L'Unione ha adottato norme comuni che si sovrappongono in larga misura agli elementi previsti presi in considerazione per il secondo protocollo addizionale. Tali norme includono in particolare un ampio insieme di strumenti per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale²², per garantire norme minime in materia di

²²

Atto del Consiglio, del 29.5.2000, che stabilisce la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C197 del 12.7.2000, pag. 1); regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018); COM/2013/535 final; regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53); decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag.1).

diritti procedurali²³, così come tutele in materia di protezione dei dati e della vita privata²⁴.

- (4) La Commissione ha presentato inoltre proposte legislative per un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e per una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, che istituiscono ordini europei di produzione e di conservazione transfrontalieri vincolanti da indirizzare direttamente a un rappresentante di un prestatore di servizi in un altro Stato membro²⁵.
- (5) Il secondo protocollo addizionale può pertanto incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata.
- (6) L'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione specificano le competenze dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale così come in quello della protezione dei dati e della vita privata. Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che l'Unione partecipi ai negoziati relativi al secondo protocollo addizionale.
- (7) Il secondo protocollo addizionale dovrebbe includere le necessarie disposizioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, fra cui il diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del domicilio e delle comunicazioni riconosciuti all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della stessa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui al suo articolo 47, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa di cui al suo articolo 48 e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene riconosciuti al suo articolo 49. Il secondo protocollo addizionale dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

²³ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

²⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

²⁵ COM (2018) 225 final e COM (2018) 226 final.

- (8) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ e ha espresso un parere il ...²⁷,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n.185).

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con un comitato speciale che sarà designato dal Consiglio.

Article 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

²⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L295 del 21.11.2018, pag. 39).

²⁷ GU C ...